

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, il combinato disposto dell'art. 3, comma 6, e dell'art. 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'art. 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

Preso atto che l'art. 4 del decreto legge n. 158, del 13.09.2012, convertito in legge n. 189/2012, su GURI n. 263, del 10.11.2012, in vigore dall'11.11.2012, ha novellato il suddetto art. 3 bis, comma 3, prevedendo che: *"La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito Internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine ed ai curricula. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie";*

Preso atto, altresì, che il suddetto art. 4, al comma 3 stabilisce che le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - e, quindi, entro il 13 dicembre 2012 se si fa riferimento al decreto legge entrato in vigore il 14.09.2012, ovvero entro il 9 febbraio 2013 se si fa riferimento al decreto legge convertito con modifiche entrato in vigore l'11.11.2012 - predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, lettera a), del predetto articolo

Atteso, quindi, che, al fine di procedere a nuove nomine degli organi di vertice degli enti del servizio sanitario regionale, è necessario procedere alla formazione del nuovo elenco di professionalità manageriali;

Rilevato, che, ai sensi della norma su indicata, gli aspiranti professionisti devono essere in possesso di:

- laurea magistrale;
- adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
- di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione;

Precisato che per esperienza dirigenziale acquisita nel campo delle strutture sanitarie, ai sensi di quanto definito dall'art. 2 del DPR 10.12.1997, n. 484, si intende, oltre a quella maturata in relazione a strutture, pubbliche o private, che svolgono attività sanitaria, anche quella maturata in seno a strutture, pubbliche o private, che svolgono attività d'interesse sanitario;

Ritenuto, quindi, di selezionare gli aspiranti direttori generali sulla base del

possesso dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale o laurea conseguita in base al vecchio ordinamento;
- adeguata esperienza dirigenziale, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie:
 - almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie, pubbliche o private, ivi considerando sia quelle che svolgono attività sanitaria sia quelle che svolgono attività di interesse sanitario;
 - almeno settennale negli altri settori, pubblici o privati;

Preso atto, altresì, che in base alle norme surrichiamate:

- le Regioni, previo avviso da pubblicarsi, almeno trenta giorni prima, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nominano i Direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale tra coloro che abbiano presentato la relativa domanda;
- la domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 del già menzionato art. 3 del DLGS 502/1992;

Ritenuto che gli aspiranti direttori generali, a pena di esclusione, dovranno presentare in un unico plico:

- la domanda redatta secondo il modello allegato 1;
- il curriculum professionale redatto secondo il modello allegato 2;
- la dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 734, della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), redatta secondo il modello allegato 3;

Precisato che con successivo provvedimento verranno individuati i componenti della commissione per la selezione dei professionisti aspiranti direttori generali;

Atteso che, come innanzi richiamato, ai sensi del nuovo art 3 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992, la commissione deve essere costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla Regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Ritenuto, quindi, di costituire una commissione di tre componenti, come di seguito indicati, che siano in possesso di un'esperienza professionale adeguata alla valutazione dell'esperienza dirigenziale richiesta ai fini dell'inserimento nell'elenco "de quo":

- un esperto designato dal Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- due esperti designati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla Regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Precisato che la commissione:

- accerterà che il plico prodotto sia pervenuto secondo le modalità richieste;
- selezionerà i professionisti sulla base del possesso dei requisiti innanzi richiesti con particolare riferimento all'adeguatezza dell'esperienza dirigenziale acquisita;
- procederà a raggruppare gli idonei in categorie individuate sulla base della tipologia dell'esperienza dirigenziale in prevalenza maturata, senza che un tanto possa preconstituire alcuna condizione in relazione all'ente cui eventualmente

- preporre l'aspirante direttore generale;
- predisporrà un elenco finale nel quale i nominativi degli aspiranti direttori generali verranno inseriti secondo un ordine meramente alfabetico;

Dato atto che l'ultimo elenco di professionalità manageriali è stato approvato con deliberazione giuntale n. 1958, del 27.08.2009;

Precisato che il nuovo elenco, il quale al termine del procedimento di selezione sarà approvato con provvedimento giuntale, conserverà la sua efficacia fino all'adozione di un nuovo successivo elenco;

Ritenuto, pertanto, di approvare i documenti di seguito elencati, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante:

- il modello di domanda;
- il modello di curriculum professionale;
- il modello di dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 734, della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007);
- il bando da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione;
- l'avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
- l'avviso, per estratto, da pubblicarsi sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore";

Precisato che la presente deliberazione, completa degli allegati, verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione reperibile anche sul sito web della stessa;

Precisato, altresì, che il termine per la presentazione della domanda viene individuato in quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e che, comunque, come sopra richiamato, le eventuali nomine dei direttori generali non avverranno prima di trenta giorni da tale pubblicazione;

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, all'unanimità

delibera

1. per la nomina degli organi di vertice degli Enti del servizio sanitario regionale si approvano i documenti di seguito indicati, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti:

- modello di domanda (allegato 1);
- modello di curriculum professionale (allegato 2);
- modello di dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 734, della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) (allegato 3);
- bando da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione (allegato 4);
- avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (allegato 5);
- avviso, per estratto, da pubblicarsi sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" (allegato 6);

2. la presente deliberazione, completa degli allegati, verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione che è reperibile anche sul sito internet della stessa;

3. il termine per la presentazione delle domande viene individuato in quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

4. la Direzione centrale salute e protezione sociale curerà ogni adempimento necessario inerente il procedimento di formazione dell'elenco di professionalità manageriali per le nomine di cui al punto 1;

- 5.** il nuovo elenco conserverà la sua efficacia fino all'adozione di un nuovo elenco di professionalità manageriali;
- 6.** dalla data di efficacia del nuovo elenco verrà meno l'efficacia di quello approvato con la deliberazione giuntale n. 1958, del 27.08.2009.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE